

VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 277

27 novembre 2002 – ore 14,30

Presidenza del Presidente  
e del Vice Presidente

**ROBERTO COTA**  
**PIETRO FRANCESCO TOSELLI**

Nel giorno 27 novembre 2002 alle ore 14,30 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 – sotto la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e dei Vice Presidente Lido RIBA e PIETRO FRANCESCO TOSELLI, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari MARCO BOTTA, ALESSANDRO DI BENEDETTO e GIUSEPPE POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

**Sono presenti i Consiglieri:**

ANGELERI A. - BOLLA E. - BOTTA M. - BRIGANDI' M. - BURZI A. BUSSOLA C. - CANTORE D. - CARACCILO G. - CAMELLA L. - CASONI W. - CATTANEO V. - CAVALLERA U. - CHIEZZI G. - CONTU M. - COSTA R. - COSTA E. - COTA R. - COTTO M. - D'ONOFRIO P. - DI BENEDETTO A. - FERRERO C. - GALASSO E. - GALLARINI P. - GIORDANO C. - GODIO G. - MANICA G. - MANOLINO G. - MARCENARO P. - MELLANO B. - MERCURIO D. - MULIERE R. - PALMA C. - PICHETTO FRATIN G. - PLACIDO R. - POZZO G. - RIBA L. - RIGGIO A. - ROSSI O. - SAITTA A. - SUINO M. - TAPPARO G. - TOSELLI P. - VALVO C.

**Sono in congedo i Consiglieri:**

ALBANO N. - BOTTA F. - D'AMBROSIO A. - DEORSOLA S. - DUTTO C. - GHIGO E. - LEO G. - MARENGO P. - PEDRALE L. - RACCHELLI E. - ROSSI G. - TOMATIS V. - VAGLIO R.

**Non sono presenti i Consiglieri:**

MORICONI E. - PAPANDREA R. - RONZANI G. - SCANDEREBECH D.

**E' inoltre presente l'Assessore esterno:**

LARATORE.

(o m i s s i s)  
DCR 273 - 3774

**“Legge regionale 9 gennaio 1987 (Interventi in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni. Articolo 3. Programma attuativo per l'anno 2002”.**  
(Proposta di deliberazione n. 372)

**Punto 17) Esame proposta di deliberazione n. 372. “Legge regionale 9 gennaio 1987 (Interventi in materia di movimenti migratori) e successive modificazioni. Articolo 3. Programma attuativo per l’anno 2002”.**

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento elettronico: **il Consiglio approva.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

**Vista** la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni e, in particolare l’articolo 3, il quale prevede che la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta Regionale dell’Emigrazione, proponga al Consiglio regionale il programma annuale degli interventi;

**vista** la DGR n. 78 – 7316 del 7 ottobre 2002 ed il relativo allegato titolato “*Programma attuativo per l’anno 2002 – Gestione legge regionale n. 1/1987 – Interventi regionali in materia di movimenti migratori e sue successive modificazioni*” e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

**ritenuto** altresì che per una più efficace realizzazione del programma attuativo l’Amministrazione regionale possa avvalersi della collaborazione della Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo con la quale stipulerà un’apposita convenzione atta a regolamentare i rapporti che intercorreranno con la medesima;

**dato atto** che la Consulta Regionale dell’Emigrazione nel corso della riunione del 3 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole;

**sentito** il parere favorevole espresso dalla VII Commissione consiliare permanente nella seduta del 7 novembre 2002

**DELIBERA**

1. di approvare il Programma Attuativo per l’anno 2002 – gestione legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 – (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni, allegato alla presente delibera per farne parte integrante;
2. di stabilire, al fine di consentire un’adeguata conoscenza del presente programma da parte dei soggetti interessati e degli Uffici e/o Enti che debbono darne applicazione, che gli interventi relativi all’articolo 10 decorreranno dai rientri che avverranno a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; per i rientri effettuati antecedentemente, continueranno a valere la procedura e l’entità dei contributi previsti nel programma attuativo 2001;
3. di regolamentare con apposita convenzione i rapporti tra l’Amministrazione regionale e la Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, al fine di avvalersi della collaborazione della federazione stessa, per consentire una più efficace realizzazione del Programma Attuativo allegato;

4. di stabilire che il presente programma resta in vigore anche per l'anno successivo fino all'attuazione da parte della Giunta regionale del nuovo Programma attuativo annuale;
5. di demandare alla Giunta regionale l'emanazione delle disposizioni attuative e degli atti deliberativi e/o determinativi di Settore, per gli impegni di spesa relativi all'allegato programma, nonché degli opportuni parametri di valutazione per definire le fasce di disagio economico.

ALLEGATO

## **PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'ANNO 2002**

### **GESTIONE LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1987 N. 1 (INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI) E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

#### **PREMESSA**

Il Programma Attuativo della legge regionale 9 gennaio 1987 n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni, ha dovuto attendere, per la sua presentazione, l'approvazione dell'assestamento di Bilancio per il finanziamento dei capitoli 11892 e 11990 relativi alla materia delle Comunità piemontesi all'Estero.

Si è registrato un significativo incremento di stanziamento di bilancio per affrontare l'emergenza dei rientri dei cittadini italiani di origine piemontese dall'Argentina per i quali è prevista l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 10 della l.r. 1/1987.

Si effettuerà, sul capitolo 11892, un contenimento delle spese generiche finalizzando gli interventi ad iniziative specifiche in attuazione degli indirizzi dettati dalla Giunta Regionale e fatti propri dall'Assessorato.

La seguente Tabella diversifica gli stanziamenti sui capitoli concernenti l'emigrazione ed evidenzia l'incremento degli stanziamenti rispetto allo scorso anno:

UPB	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2001	2002
S1041 "Gabinetto Presidenza della Giunta Affari Internazionali e Comunitari"	11892	Spese dirette per il finanziamento degli interventi in materia di movimenti migratori	€232.405,60	€481.646,00
S1041 "Gabinetto Presidenza della Giunta Affari Internazionali e Comunitari"	11990	Interventi in materia di movimenti migratori	€413.165,51	€ 268.000,00
15092 "Formazione professionale lavoro occupazione promozione sviluppo locale"	20570	Interventi per l'incentivazione dell'attività produttiva degli emigrati che rientrano	-----	€ 10.330,00

Il Programma 2002 rispetto al Programma 2001, assai più sintetico nella forma, conferma, gli elementi di continuità introdotti dai Programmi attuativi precedenti ed individua significative innovazioni di cui lo stesso Consiglio Regionale è già stato partecipe.

Gli interventi per i quali è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio Regionale sono individuati dall'articolo 9 della richiamata l.r. 1/1987 e sono tesi a:

- favorire il rientro e l'idonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;
- favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;
- favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l'acquisizione, nel territorio regionale, di idoneo alloggio;
- favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive;
- agevolare l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale anche attraverso la frequenza scolastica di corsi universitari e post universitari nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;
- organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio;
- assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali a favore degli emigrati;
- curare la diffusione tra le Comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
- effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
- sostenere l'attività delle Associazioni degli emigrati;

Gli interventi su richiamati sono ulteriormente esplicitati agli articoli della legge regionale 1/1997 di seguito elencati:

- 11) **Formazione e riqualificazione professionale;**
- 12) **Contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa;**
- 13) **Riserva ed assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare;**
- 14) **Inserimento scolastico;**
- 15) **Soggiorni, scambi, turismo sociale;**
- 16) **Iniziative ed attività culturali;**
- 17) **Diplomi di benemerita agli emigrati.**

La l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni, consente che possano essere "altresì" utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di Bilancio degli assessorati competenti nelle rispettive materie; ciò si propone il Programma prevedendo iniziative cofinanziate anche dall'Assessorato al Commercio.

Per ciò che concerne i Frontalieri si ribadisce che essi sono assimilati, agli effetti della presente legge, ai lavoratori emigrati per le provvidenze e gli interventi che nel programma in oggetto sono ad essi riferiti.

Il Programma è stato approvato dalla Consulta Regionale dell'Emigrazione come prevede la legge regionale n. 1/1987 la quale ha condiviso altresì la volontà di trasferire risorse dal capitolo 11892 al capitolo 11990, e viceversa, qualora necessitasse.

Per una più efficace realizzazione del presente Programma Attuativo l'Amministrazione Regionale si avvarrà della collaborazione della Federazione delle Associazioni Piemontesi nel Mondo con la quale stipulerà un'apposita convenzione.

Il presente Programma è adottato ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 3 della l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni e resta in vigore anche per l'anno successivo sino all'approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo programma attuativo annuale.

Alla Giunta regionale ed alla Struttura competente sono demandate ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all'attuazione del presente programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.

## **DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI**

**Gli articoli ai quali gli interventi si riferiscono sono relativi alla legge regionale n. 1/1987**

### **ARTICOLO 10**

**Lettera a) : spese di viaggio e trasporto masserizie**

#### **Soggetti beneficiari**

- 1)** Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti alla richiesta di rientro.
- 2)** figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.  
Detti soggetti devono essere rientrati dall'estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

#### **Condizioni economiche per l'accesso ai contributi**

L'articolo 10 - comma 1, lettera a) - stabilisce come requisito per l'accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.

#### **Tipologia dell'intervento**

##### **1) spese di viaggio**

Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il rientro dal Paese di emigrazione in Piemonte. L'entità del contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo di ritorno in classe turistico/economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei - o ferroviario di seconda classe - per i rientri da paesi europei - utilizzato dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura "andata e ritorno" saranno rimborsati al 25%; (50% della sola andata).

L'originale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente il contributo, al momento dell'istruzione della pratica. Nel caso di rientro effettuato con mezzo proprio da paesi europei l'entità del contributo è fissata fino ad un massimo di **285 €** per nucleo con l'applicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso delle spese dell'autostrada e, nella misura del 50% del costo dei relativi biglietti per i traghetti.

Il contributo, per il biglietto aereo o ferroviario, si intende allo stesso modo per le spese sostenute da ciascuno dei familiari a condizione che:

- a)** rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;
- b)** siano nati all'estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all'estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all'estero tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni;
- c)** possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali dalla normativa italiana sugli assegni familiari e risultano componenti lo stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri "congiunti" quelli che avvengono nell'arco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato dal nucleo.

##### **2) Trasporto delle masserizie**

Concessione di un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute per il trasporto delle masserizie da parte del lavoratore emigrato che rientra. Sono considerate ai fini delle determinazioni del rimborso anche le spese sostenute per il trasporto delle masserizie dai familiari a condizioni che questi:

- a) rientrano congiuntamente con il lavoratore emigrato;
- b) siano nati all'estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all'estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all'estero 3 anni consecutivi negli ultimi 5;
- c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali ai sensi della normativa italiana sugli assegni familiari e risultino come componenti dello stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi "rientri congiunti" quelli che avvengono nell'arco di 180 giorni dal primo rientrato dal nucleo.

Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle masserizie non ricomprese nei biglietti di viaggio di cui al punto precedente, che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti di viaggio risultino spedite nel termine di 60 giorni antecedenti o susseguenti quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.

L'entità del contributo è fissata nel **50%** delle spese sostenute e documentate nei seguenti limiti:

- a) rientro da paese europeo **393 €** per ogni nucleo familiare;
- b) rientro da paese extraeuropeo **1.679 €** per ogni nucleo familiare;

### **Cumulabilità**

Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie.

I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima sistemazione di cui articolo 10, lettera b) della presente legge, ove sussistano naturalmente i presupposti per la concessione di questo, come stabilito dal presente programma.

### **Lettera b) contributi di prima sistemazione**

#### **Soggetti beneficiari**

- 1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza - che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, in possesso della cittadinanza italiana.
- 2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall'estero definitivamente fissando la loro prima residenza, al momento del rimpatrio, in un Comune del Piemonte.

#### **Condizioni economiche per l'accesso ai contributi**

L'articolo 10, comma 1, lettera b) stabilisce come requisito per l'accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle "condizioni di bisogno".

#### **Tipologia dell'intervento**

Concessione di un contributo "una tantum" destinato a favorire la prima sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrano in Piemonte e versano in condizioni di bisogno. L'entità del contributo è fissata, indipendentemente dallo Stato Estero di provenienza, nella somma fissa di **285 €** per capofamiglia aumentata di **57 €** per ogni familiare a carico, intendendosi come tali quelli così individuati dalla normativa italiana vigente in materia di assegni familiari.

### **Cumulabilità**

Il contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; è cumulabile altresì con il contributo per l'avvio di attività produttive di cui all'articolo 14 della l.r.1/87.

### **ARTICOLO 10 ULTIMO COMMA: TRASPORTO SALME**

#### **Soggetti beneficiari**

- 1) Il contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, in possesso della cittadinanza italiana, all'atto del decesso, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque precedenti il decesso.
- 2) figli o coniuge che abbiano raggiunto l'emigrato nei paesi di emigrazione.

#### **Condizioni economiche per l'accesso al contributo**

L'articolo 10, ultimo comma, stabilisce, come condizione per l'accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.

### **Tipologia dell'intervento ed entità del contributo**

L'intervento consiste nel concorso delle spese sostenute e documentate per la traslazione della salma del lavoratore emigrato e del suo familiare deceduto all'estero, in un Comune del Piemonte.

L'entità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di **853 €** per le salme traslate dai Paesi Europei e di **1.679 €** per le salme traslate dai Paesi extra Europei.

## **ARTICOLO 11** **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La Regione si impegna ad assumere iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri che ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono equiparati agli emigrati, qualora si verificasse una consistente richiesta, tale da consentire l'organizzazione di corsi di formazione professionale di soggetti in "età attiva".

## **ARTICOLO 12** **CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA**

Per questo tipo di interventi si rimanda a quanto previsto dai bandi emessi annualmente dalla Giunta Regionale – Assessorato all'Edilizia.

## **ARTICOLO 13** **RISERVA ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE**

Per favorire l'accesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare la richiesta per contributi o per l'assegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie. A questo proposito, la l. r. 46/1995, articolo 2, lettera b) esonera i lavoratori emigrati, dal possedere la residenza anagrafica o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento in cui si istruiscono le domande.

## **ARTICOLO 14** **INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

### **Soggetti beneficiari**

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall'estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

### **Condizioni economiche per l'accesso ai contributi**

L'articolo 14 non prevede particolari situazioni economiche quali condizioni per l'accesso ai contributi.

### **Tipologia dell'intervento**

Concessione di un contributo "una tantum" in conto capitale per investimenti finalizzati all'avvio di un'attività produttiva, in forma singola o in cooperativa, nei settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e del Turismo.

Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l'80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive di cui al paragrafo precedente.

I contributi si riferiscono a:

- acquisizione di immobili da destinare all'attività: ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;
- acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per l'avvio dell'attività;

La l. r. 1/1987 prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati all'avvio dell'attività (produttiva, commerciale, di servizio); l'esistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per l'accoglimento della domanda;

### **Entità dei contributi**

1) per l'acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di **5.578 €**

2) per l'acquisizione di beni mobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di **2.841 €**

I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa. Il contributo è concesso in un'unica soluzione a fronte della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o l'avvenuta effettuazione della ristrutturazione.

Nel caso di beni acquisiti con il contratto di leasing, il contributo è determinato sulla base del valore del bene quale risulta dal contratto ed è erogato in un'unica soluzione a fronte dell'avvenuta dimostrazione del pagamento della prima rata del canone, - se inferiore o uguale a questo - o in più soluzioni, ciascuna non superiore al canone versato e fino alla concorrenza dell'entità del contributo se questa è superiore all'importo della rata e delle rate successive.

### **Cumulabilità**

I contributi di cui all'articolo 14 sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 10; sono altresì compatibili con l'eventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

## **ARTICOLO 15** **INSERIMENTO SCOLASTICO**

Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rimpatriati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitari con Associazioni ed Enti che operano nel settore dell'istruzione, si impegna a promuovere, nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:

- a) corsi di recupero linguistico ed inserimento;
- b) corsi di lingua italiana per cittadini italiani privi di rudimenti linguistici;
- c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).

Per questi interventi non si prevedono spese dirette.

## **ARTICOLO 16** **SOGGIORNI, SCAMBI E TURISMO SOCIALE**

La Regione Piemonte organizza autonomamente o in collaborazione con altre Regioni, soggiorni per giovani di origine piemontese e per anziani emigrati, in Piemonte. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano viaggi di conoscenza del Piemonte (della sua cultura e delle sue tradizioni) e della sua gente, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti e/o coordinati dagli Uffici Regionali.

Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti e nell'incontro con le Autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono.

### **a) Soggiorni culturali e viaggi di studio - formazione per figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi.**

#### **Beneficiari**

I figli ed i discendenti di emigrati Piemontesi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 della l.r. 1/1987 in età compresa tra i 18 ed i 30 anni, che non abbiano già partecipato ad altri soggiorni.

#### **Natura dell'intervento**

Finalizzandolo alla conoscenza delle realtà e della storia regionale nelle ultime generazioni degli emigrati, la Regione provvede all'accoglimento dei giovani in idonee strutture ricettive (convitti, istituti, alberghi), alla



copertura delle spese di viaggio agli oneri relativi alla loro eventuale assicurazione sanitaria valida per la durata del soggiorno, alle attività culturali, ricreative, turistiche che si svolgeranno durante la permanenza dei giovani nella nostra Regione, alle prestazioni professionali di guide ed animatori culturali. Può essere assunto altresì l'onere, per la partecipazione a ciascun soggiorno di soggetti di età superiore a quella dianzi riportata, purché anch'essi emigrati o figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi con ruolo di "accompagnatori" in aggiunta al numero dei giovani autorizzati ad usufruire dell'iniziativa. Le relative spese possono essere assunte dalla Regione nella loro totalità oppure può essere prevista a carico dei partecipanti, (fatti salvi i casi di giovani appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle competenti autorità consolari) quando l'iniziativa assuma certa importanza sia per l'investimento economico che per quello formativo che sottende.

La Regione può inoltre assumere direttamente, con deliberazioni della Giunta Regionale, e con l'assenso preventivo della Consulta Regionale dell'Emigrazione, le spese per l'organizzazione di soggiorni da attuarsi in collaborazione con altre Regioni ed Enti locali.

### **Modalità di esecuzione**

I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti Locali e con le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati piemontesi riconosciuti ai sensi dell'art.22 della l.r. 1/1987.

Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dell'anno sono determinate da criteri che tengono conto, per quanto possibile:

- 1) dell'avvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;
- 2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la scelta e le modalità dei progetti, nonché i periodi di svolgimento;
- 3) di una razionale selezione delle attività formative culturali ed integrative;

Nell'accoglimento delle richieste si tenderà a privilegiare i soggetti più meritevoli dal punto di vista del rendimento scolastico, e gli appartenenti a famiglie non abbienti dietro opportuna segnalazione da parte delle Associazioni/Federazione/Circoli dei piemontesi all'estero.

Gli Enti coorganizzatori, nel predisporre i programmi di soggiorno, devono prevedere alcune norme regolamentari che contemplino:

- regole generali di comportamento da tenersi dai giovani ospiti durante il loro soggiorno;
- provvedimenti disciplinari per i vari casi di inosservanza delle predette regole;
- risarcimento dei danni materiali eventualmente causati dai soggetti di cui sopra per comportamenti dolosi;
- risarcimento delle spese organizzative per le attività non realizzate per colpa imputabile agli utenti, ovvero maggiori spese sostenute per la stessa ragione;
- pagamento delle spese di carattere personale (telefonate, fax, e/o altro) da parte degli stessi.

### **INTERVENTI PER L'ANNO 2002**

- 1) **Delegazione di Piemontesi in visita al Piemonte;**
- 2) **Borse di Studio tematiche su emigrazione;**
- 2) **Prosecuzione "Concorso Storie di Migrazioni" III ^ Edizione;**
- 3) **Festa del Piemonte;**
- 4) **Turismo sociale per gli emigrati di origine piemontese che abbiano compiuto il 55° anno di età e che non siano rientrati in Piemonte da almeno 10 anni e non necessitino di particolare assistenza durante la loro permanenza**
- 5) **Iniziative ulteriori**
- 6) **Progetto ALPIB**
- 7) **Turismo giovanile**

### **ARTICOLO 17** **INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI**

La Regione favorisce iniziative ed attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell'identità della terra d'origine e risaldare i rapporti culturali con il Piemonte. Le iniziative promosse o agevolate nei paesi di emigrazione, a favore delle collettività di origine piemontese, in particolare dei giovani discendenti dei Piemontesi emigrati sono volte a far conoscere la storia, la cultura, l'arte, le tradizioni e la realtà socio - economica del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri correghionali.

## **INTERVENTI PER L'ANNO 2002**

- 1) Iniziative da realizzarsi a favore delle comunità piemontesi all'estero;
- 2) Partecipazione a progetti predisposti da Enti pubblici e/o privati e/o l'Università di Torino;
- 3) Partecipazione ad altre iniziative promosse da Enti pubblici e/o Privati .
- 4) Promozione iniziative conseguenti al Primo Raduno dei Piemontesi d'Europa ed alla conferenza degli italiani nel mondo.

### **ARTICOLO 18** **INFORMAZIONE**

Proseguendo il programma di informazione economica e sociale sul Piemonte e sull'attività dell'Amministrazione Regionale piemontese, si è redatto il nuovo Registro delle Associazioni grazie ai dati raccolti attraverso una scheda di rilevamento e di aggiornamento. Con tale scheda la Regione ha acquisito ed acquisisce annualmente quegli elementi conoscitivi atti a fornire tutti quei dati quantificanti la consistenza delle Associazioni, le loro attività e le loro strutture. Tramite l'apporto dell'attività editoriale delle Associazioni/Circoli/Federazioni che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati piemontesi, l'amministrazione regionale provvede alla diffusione ed alla conoscenza della legislazione regionale e della realtà economica, storica e sociale anche tramite l'invio di idonee pubblicazioni. Più volte all'anno provvede altresì alla diffusione tra le Comunità dei Piemontesi di materiale audiovisivo e di libri al fine di rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra di origine. Potranno essere attivate anche ricerche sulla realtà dei desaparecidos e sulla realtà degli italiani dispersi nei paesi di emigrazione attivando iniziative a favore delle loro famiglie.

## **INTERVENTI PER L'ANNO 2002**

- 1) Iniziative editoriali: Giornale informativo trimestrale "Piemontesi nel Mondo". Proseguo dell'iniziativa ed aggiornamento dell'indirizzario;
- 2) Acquisto volumi o pubblicazioni
- 3) Proseguimento dell'iniziativa finalizzata alla costituzione rete supporto informatico presso Federazioni/Associazioni/Circoli/Comunità piemontesi all'estero - gestione sito web per informazioni ad associazioni – Ulteriore potenziamento del sito "Piemontesinelmondo.it"

### **ARTICOLO 19** **ATTIVITÀ PROMOZIONALE IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

La Regione Piemonte individua le linee di attività promozionali sulla base di:

- a) iniziative che emergono in seno alla Consulta Regionale dell'Emigrazione;
- b) iniziative proposte dai soggetti riconosciuti ai sensi della l.r. 1/1987.

Le iniziative dovranno essere coordinate con le iniziative di promozionalità di competenza della Giunta Regionale e degli altri settori regionali.

In base agli accordi tra la Regione ed il Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi a quest'ultimo, compete un ruolo importante nell'esame dei progetti che provengono dalle nostre Associazioni all'estero e nella definizione dei programmi di promozione del Settore Affari Internazionali e Comunitari e della Regione in genere, e delle priorità d'intervento.

## **INTERVENTI PER L'ANNO 2002**

- 1) Tournée all'estero di Gruppi Folcloristici in occasione di manifestazioni di grande respiro culturale direttamente collegati all'emigrazione;
- 2) Realizzazione volumi e/o documentari informativi sull'emigrazione piemontese in Argentina ed in altri Paesi del mondo;
- 3) Prosecuzione degli incontri – scambio (istituzionali, economico-produttivi e sociali) della Comunità piemontese con le Comunità Piemontesi residenti in Australia, Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, ed Europa anche in collaborazione con il Consiglio Regionale.
- 4) Altre iniziative quali l'incontro annuale con le Comunità dei Piemontesi d'Europa.

**ARTICOLO 20**  
**DIPLOMI DI BENEMERENZA A EMIGRATI**

La Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza della Consulta Regionale dell'Emigrazione, può conferire ogni anno diplomi di benemerenz a agli emigrati piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.

**SPESE ULTERIORI**

Ulteriori iniziative in attuazione della l.r. 1/87 possono essere realizzate dall'Amministrazione Regionale anche in collaborazione con la Federazione delle Associazioni dei Piemontesi nel Mondo.

**ARTICOLO 21**  
**STUDI, INDAGINI, RICERCHE**

Sono previste eventuali collaborazioni con l'Università di Torino, le Province Piemontesi Comuni ed Enti per meglio conoscere i fenomeni migratori e per ottenere un quadro completo dell'emigrazione piemontese nel mondo. E' di particolare interesse poi, favorire la conoscenza del ruolo avuto dalle donne piemontesi emigrate nelle attività imprenditoriali, culturali, scientifiche e sociali. A tal fine appare utile affidare ad istituti di ricerca, già esperti della materia, l'avvio di un'indagine in tal senso.

**ARTICOLO 22**  
**CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI/CIRCOLI**

**Associazioni/Federazioni/Circoli riconosciuti**

Le Associazioni, le Federazioni, i Circoli aventi le caratteristiche ed i requisiti di cui all'articolo 22 sono inserite, a domanda, in apposito Registro, costituito presso il Servizio Regionale competente.

Nel registro sono iscritte in sezioni separate, tre tipologie diverse di soggetti:

- 1) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli emigrati in genere;
- 2) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività specificatamente a favore degli emigrati piemontesi;
- 3) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli immigrati dalle altre Regioni d'Italia in Piemonte.

**Ammissione e determinazione dei contributi**

I contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività di cui all'articolo 22, comma 3, sono concessi alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli iscritte nel Registro di cui al punto precedente. I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità, ma sono concessi di volta in volta all'Associazione richiedente ed in relazione allo svolgimento di specifiche iniziative individuate dalla legge, e cioè:

- 1) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che operano a favore degli emigrati per le iniziative aventi contenuto e finalità corrispondenti a quanto stabilito negli artt.16, 17 e 18;
- 2) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli di immigrati in Piemonte dalle altre Regioni d'Italia aventi contenuto e finalità analoghe a quelle indicate dall'art. 17.

Le Associazioni (Federazioni o Circoli) che intendono essere ammessi a contributo, devono presentare al Settore Affari Internazionali e Comunitari, il piano complessivo delle attività che intendono svolgere nel corso dell'anno, individuando le priorità delle iniziative stesse; annesso al Programma di quest'ultima deve esserci, quale elemento indispensabile, la relativa quantificazione economica.

L'ammissione al contributo è oggetto di determinazione del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari, sentito il parere della Consulta Regionale dell'Emigrazione a seguito di debita domanda presentata dall'Associazione, Federazione, Circolo interessato e corredata dalla documentazione illustrante l'iniziativa e le previsioni di spesa, il tutto riassunto in uno specifico "Programma di Attività". La concessione del contributo può essere revocata, e quindi successivamente recuperata, se:

- a) l'iniziativa non viene realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
- b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese;
- c) la documentazione presentata a giustificazione dell'iniziativa per la quale si è richiesto ed ottenuto il contributo non presenta i requisiti ampiamente illustrati in precedenza ed i soggetti cui compete detta presentazione non hanno provveduto, dopo regolare sollecito da parte del Settore Affari Internazionali e Comunitari, ad ottemperare a quanto previsto dal presente programma.

L'inosservanza delle norme, previste dalla legge regionale 1/1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente regolamento, e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi.

## BILANCIO 2002

**DATI INDICATIVI DI PREVISIONE CON RIPARTIZIONE DELLA SPESA SUI COMPETENTI CAPITOLI DEL BILANCIO REGIONALE 2002 APPROVATI DALLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE IL 3 OTTOBRE 2002.**

### DIVISIONE INDICATIVA DI PREVISIONE 2002 SUI DIVERSI CAPITOLI

art. 10 € 51.645,00	CAPITOLO 11990
art. 14 € 10.330,00	CAPITOLO 20570
art.16/22 €103.291,00	CAPITOLO 11990
art. 16 € 51.646,00	CAPITOLO 11892
art. 17 € 51.646,00	CAPITOLO 11892
art. 18 €104.130,00	CAPITOLO 11892
art. 19 € 93.034,00	CAPITOLO 11892
art. 22 € 113.064,00	CAPITOLO 11990
art.16,17,18,19 € 26.250,00	CAPITOLO 11892
artt. 16,17,18,19,20 €154.940	CAPITOLO 11892
<b>Totale UPB S1041</b>	<b>capitolo 11990/2002 €268.000,00</b>
<b>Totale UPB S1041</b>	<b>capitolo 11892/2002 €481.646,00</b>
<b>Totale UPB 15092</b>	<b>capitolo 20570/2002 € 10.330,00</b>

N.B. Per l'articolo 21 è possibile provvedere con i fondi previsti dal Bilancio Regionale sull'UPB 5081 "Affari Istituzionali Processo di delega Giuridico Leg. Supporto Giunta Direzioni" cap. 10870: Incarichi e Consulenze (art.24 l.r. 1/1987).

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE  
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE  
(Lido RIBA)

IL VICE PRESIDENTE  
(Pietro Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(Marco BOTTA)  
(Alessandro DI BENEDETTO)  
(Giuseppe POZZO)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE  
(Ornella GALLIERO)

GF/mi